II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1978

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.440 — Arthur Bell and Sons Ltd — Condizioni di vendita)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(78/696/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 3,

vista la decisione della Commissione del 21 settembre 1977 di iniziare una procedura relativa alle condizioni di vendita di Bell conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio,

sentite le imprese e le persone interessate conformemente all'articolo 19 del regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE del 25 luglio 1963 (2),

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 17 gennaio 1978,

I. CONSIDERANDO I SEGUENTI FATTI

La presente procedura riguarda le condizioni di vendita che la Arthur Bell and Sons Ltd ha applicato nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 1973 e il 14 ottobre 1977, nelle vendite del suo Scotch whisky ai rivenditori nel Regno Unito.

La ditta Arthur Bell and Sons Ltd, i rivenditori di Bell residenti nel Regno Unito e le condizioni di vendita oggetto della procedura in questione saranno in appresso denominati rispettivamente « Bell », « rivenditori » e « vecchie condizioni di vendita ».

1. La ditta Arthur Bell and Sons Limited

a) Bell è una società del Regno Unito, costituita nel 1825 e registrata ad Edimburgo il 19 dicembre 1921, che possiede varie affiliate nel Regno Unito. Nel 1974, Bell ha acquistato la Canning Town Glass Works, un'impresa del Regno Unito che produce bottiglie di vetro.

b) L'attività di Bell consiste essenzialmente nella distillazione, miscelazione e distribuzione di whisky di malto di tipo scotch. Il prodotto più rappresentativo della ditta è senz'altro il « Bell's Extra Special Scotch Whisky », una miscela tipo di whisky scozzesi con almeno tre anni di invecchiamento.

c) Il fatturato complessivo delle vendite di Scotch whisky di Bell nell'anno 1976 ammontava all'incirca a 117 millioni di £, comprese imposte e tasse per approssimativamente 75 milioni di £. Sempre nello stesso anno, il fatturato della ditta, al netto di tasse e imposte, ammontava nel Regno Unito a 20 milioni di £ e negli altri paesi del mercato comune a ... £ (3).

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

(3) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.

d) Secondo le stime di Bell, nel 1976, la sua quota parte nella produzione complessiva di whisky di malto nel Regno Unito era del ... %.

e) Negli ultimi tre anni, secondo le stime Bell controllava il ... % del mercato dello Scotch whisky nel Regno Unito, rispetto al ... % di dieci anni fa. Bell deterrebbe una parte analoga sul mercato del whisky di ogni tipo nel Regno Unito in quanto, rispetto allo Scotch whisky sono insignificanti i quantitativi di altri whisky ivi venduti. Bell occupa il secondo posto nelle vendite di Scotch whisky nel Regno Unito e il suo Bell's Extra Special Scotch Whisky è lo Scotch whisky più venduto.

f) Per quanto riguarda le vendite di Scotch whisky negli altri paesi della CEE, la parte di mercato di Bell è stata all'incirca del ... % nel 1974, del ... % nel 1975 e del ... % nel 1976.

g) Nel Regno Unito, Bell rifornisce direttamente 2 400 clienti circa costituiti da grossisti indipendenti (e da supermercati) e da produttori di birra, alcuni dei quali hanno una notevole importanza economica. Questi clienti sono imprese che acquistano il prodotto per rivenderlo. Nel presente testo essi sono denominati « rivenditori ». Negli altri paesi della CEE, Bell vende il suo Scotch whisky tramite distributori, riforniti in regime di deposito doganale ; i distributori del Bell's Extra Special Scotch Whisky, uno solo per paese, sono stati riforniti dal 1975 a prezzi alquanto più bassi dei prezzi imposti ai rivenditori.

2. Le vecchie condizioni di vendita

a) Il 5 marzo 1976, in risposta ad una richiesta di informazioni inviatale dalla Commissione il 4 febbraio 1976 a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 17, Bell ha notificato le vecchie condizioni di vendita, applicate durante alcuni anni, nelle vendite del proprio whisky ai rivenditori.

b) Tali condizioni di vendita erano stampate a tergo del modello tipo di fattura commerciale utilizzato da Bell per tutte le vendite nel Regno Unito.

c) Le condizioni di vendita contenevano la seguente clausola :

« L'accettazione della fattura commerciale da parte dell'acquirente comporta per quest'ultimo l'obbligo di non cedere il whisky fornito in regime di deposito doganale, sia direttamente, sia indirettamente, mediante vendite successive o ad altro titolo, a fini di esportazione al di fuori della Gran Bretagna ».

d) Bell sostiene che tale clausola non restringe in misura sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune, soprattutto perché le sue vendite in regime di deposito doganale, che rappresentano in volume il ... % delle sue vendite complessive, in media costituiscono meno del ... % della quantità complessiva di Scotch whisky venduto nel Regno Unito.

e) Il 14 ottobre 1977, Bell ha introdotto nuove condizioni di vendita che limitano il divieto unicamente alle esportazioni verso i paesi che non appartengono alla Comunità economica europea.

3. Il sistema delle accise nel Regno Unito

a) Nel Regno Unito l'accisa si applica nel momento in cui gli alcoli vengono sdoganati. Gli alcolici possono circolare in regime di deposito doganale.

b) Le disposizioni in materia di accise non prevedono il pagamento dell'accisa sugli alcolici destinati all'esportazione, né il rimborso dell'accisa qualora sia già stata pagata. Le esportazioni, pertanto, sono effettuate in regime di deposito doganale.

c) Nel Regno Unito l'accisa per una confezione di 12 bottiglie di Bell's Extra Special Scotch Whisky al 1° marzo 1977 era di 37,92 sterline. Tale somma è pari a circa 4 volte il prezzo di vendita di Bell's al rivenditore.

II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85 DEL TRATTATO CEE

1. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

a) Bell e ciascuno dei rivenditori che acquistano Scotch whisky di Bell a fini di rivendita costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

b) Le vecchie condizioni di vendita, stampate a tergo del modello tipo di fattura commerciale utilizzata da Bell, contengono alcune clausole essenziali dei contratti-tipo di vendita stipulati tra Bell e i suoi rivenditori. Questi contratti, di cui le vecchie condizioni di vendita costituivano parte integrante, sono accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

c) Le vecchie condizioni di vendita contenevano una clausola che aveva per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune per il periodo compreso almeno tra il 1° gennaio 1973 e il 14 ottobre 1977.

Tale clausola vietava ai rivenditori di cedere direttamente o indirettamente, mediante vendite successive o ad altro titolo, al di fuori del Regno Unito, lo Scotch whisky di Bell acquistato in regime di deposito doganale. Le aliquote delle accise nel Regno Unito sono molto alte (pari all'incirca al quadruplo del prezzo netto del prodotto) e non sono rimborsabili se già pagate. Pertanto, soltanto il whisky scozzese acquistato in regime di deposito doganale e per il quale non siano già state pagate le accise vigenti nel Regno Unito può essere esportato e rivenduto negli altri paesi della CEE a prezzi competitivi.

Tale clausola quindi era intesa ad impedire ai rivenditori e ai loro successivi acquirenti di esportare lo Scotch whisky di Bell e di entrare in concorrenza tra di loro negli altri paesi del mercato comune diversi dal Regno Unito.

Poiché tale clausola aveva chiaramente per oggetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, non è necessario che la Commissione provi che ne aveva ugualmente l'effetto, ai fini dell'accertamento della violazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

Bell aveva sostenuto, pur senza tuttavia fornire prove sufficienti a sostegno della sua tesi, che era molto improbabile che i rivenditori effettuassero esportazioni e che pertanto tale clausola aveva effetti molto limitati sul gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Poiché nel periodo tra il 1975 e il 1977 i prezzi praticati ai rivenditori erano più alti di quelli praticati nei confronti dei distributori della CEE, in pratica non sarebbe stato possibile ad un commerciante, che acquistasse al prezzo vigente nel Regno Unito, di rivendere con profitto in un altro Stato membro e di entrare in concorrenza con i distributori residenti negli altri paesi della CEE anche mettendo in conto le spese inerenti alla rinomanza del marchio sostenute da questi ultimi (costi di distribuzione, margini di utile, ecc.).

Infine, in alcuni periodi, può essersi dimostrato difficile per gli importatori paralleli dello Scotch whisky di Bell, acquistato nel Regno Unito, affrontare la concorrenza dei distributori di Bell residenti negli altri paesi della CEE. Poiché si sostiene che i distributori hanno costi di distribuzione più alti di quelli gravanti sugli importatori paralleli, tali difficoltà sarebbero dipese in particolare dalla misura in cui tali costi più alti dei distributori erano inferiori alle differenze temporanee tra i due i di prezzo praticati da Bell.

Tuttavia, il divieto in questione ha impedito ai rivenditori e ai loro successivi acquirenti di entrare o di poter entrare in concorrenza con i distributori dello Scotch whisky di Bell negli altri paesi della CEE. In particolare, ai rivenditori e ai loro successivi acquirenti è stato impedito anche di esercitare eventuali pressioni sui distributori tali da indurre questi ultimi a ridurre i loro costi di distribuzione e ad accontentarsi di margini di utile minori. La clausola in questione ha inoltre l'effetto di impedire ai rivenditori di entrare in concorrenza con i distributori negli altri paesi della CEE di altre marche di whisky scozzese o di whisky non scozzese. Da ultimo, il divieto di esportazione ha inciso sulla struttura della concorrenza nel mercato del whisky o del whisky non scozzese degli altri paesi della CEE attraverso l'esclusione, per quanto riguarda lo Scotch whisky di Bell, dell'importante fonte di approvvigionamento costituita dai venditori del paese di produzione.

d) La clausola in questione, che figurava nelle vecchie condizioni di vendita, ha ristretto sostanzialmente la concorrenza all'interno del mercato comune.

La creazione di ostacoli al commercio tra Stati membri tramite siffatto divieto di esportazione, ostacola la realizzazione di un mercato unico tra gli Stati membri ed impedisce ai commercianti lesi da tale divieto di svolgere un'effettiva potenziale concorrenza. Sebbene i quantitativi di Scotch whisky venduti dalla stessa Bell o da altri distributori negli altri paesi della CEE siano attualmente abbastanza esigui, la clausola in oggetto ha impedito eventuali esportazioni di grandi quantitativi da parte di numerosi rivenditori.

A questo proposito, è rilevante la quota detenuta da Bell sul mercato dello Scotch whisky o di whisky di altra origine nel Regno Unito. Tale quota è circa il ...% di tale mercato e pertanto il divieto di esportazione in oggetto ha ristretto in misura notevole le potenziali forniture di Scotch whisky ai commercianti ed ai consumatori negli altri paesi della CEE.

Non è invece rilevante il fatto che il divieto si applichi unicamente alle vendite dello Scotch whisky di Bell in regime di deposito doganale, che rappresentavano soltanto il ...% delle vendite complessive di Scotch whisky nel Regno Unito. Il divieto di esportazione riguarda in teoria tutte le vendite di Bell nel Regno Unito che, se destinate all'esportazione, dovrebbero avvenire in regime di deposito doganale.

Per quanto riguarda la posizione delle parti lese dalle condizioni restrittive imposte da Bell, il divieto di esportazione impedì a tutti i 2 400 rivenditori di esportare e di entrare in concorrenza con i numerosi distributori di whisky residenti negli altri

paesi della CEE. Molti di questi rivenditori sono imprese di notevoli dimensioni certamente disposte ad impegnarsi in attività di esportazione e anche numerosi commercianti residenti negli altri paesi della CEE sono potenziali acquirenti dello Scotch whisky di Bell dai rivenditori residenti nel Regno Unito.

È rilevante, inoltre, la situazione commerciale di Bell il cui fatturato è stato notevole.

Non può pertanto ritenersi che il divieto di esportazione contenuto nelle vecchie condizioni di vendita abbia avuto effetti tanto irrilevanti sulla concorrenza all'interno del mercato comune da non rientrare nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

e) Il divieto diretto di esportazione contenuto nelle vecchie condizioni di vendita poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri.

Tale restrizione era atta a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri in quanto impediva la rivendita fuori del Regno Unito negli altri Stati membri della CEE. Essa ha causato un frazionamento artificiale del mercato comune ed ha ostacolato la realizzazione di un mercato unico fra gli Stati membri. Nella fattispecie essa ha avuto un'influenza diretta, effettiva e potenziale sulle correnti degli scambi fra gli Stati membri in quanto ha impedito ai rivenditori e ai loro acquirenti di esportare un prodotto che è già distribuito e si è affermato negli altri paesi della CEE oltre che nel Regno Unito. Inoltre, alla luce delle considerazioni esposte alla lettera d), la clausola in questione poteva pregiudicare in misura apprezzabile il commercio tra gli Stati membri.

La clausola menzionata più sopra e contenuta nelle condizioni di vendita applicate da Bell fino al 14 ottobre 1977 ha costituito pertanto un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, che si è protratta almeno dal 1° gennaio 1973 al 14 ottobre 1977.

2. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo tra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di

— imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ;

— dare alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

In applicazione degli articoli 4 e 25 del regolamento n. 17 possono beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, solo gli accordi notificati che rientrino nelle categorie di accordi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4, in particolare gli accordi cui partecipano imprese di un solo Stato membro e che non riguardino l'esportazione tra Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, prima comma).

Le vecchie condizioni di vendita non erano esentate dall'obbligo della notificazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, prima comma, del regolamento n. 17 in quanto, benché contenute in una serie di accordi fra imprese di un solo Stato membro, vale a dire il Regno Unito, esse riguardano le esportazioni fra Stati membri.

Inoltre, le vecchie condizioni di vendita non sono state formalmente notificate conformemente alle disposizioni del regolamento n. 17 e a quelle del regolamento n. 27 [1] della Commissione, bensì soltanto comunicate alla Commissione dietro sua richiesta.

Le vecchie condizioni di vendita non possono pertanto beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

III. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO N. 17 DEL CONSIGLIO

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio, se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

La Commissione ha constatato che Bell ha posto il divieto esplicito di esportazione verso i paesi del mercato comune contenuto nelle vecchie condizioni di vendita applicate da Bell fino al 14 ottobre 1977. La Commissione ribadisce tuttavia che Bell dovrebbe astenersi da ogni ulteriore azione, basata sulle proprie condizioni di vendita, intesa a restringere le esportazioni del Regno Unito verso gli altri paesi della CEE del suo Scotch whisky acquistato dai rivenditori. Ciò vale in particolare per qualsiasi clausola intesa a limitare le vendite di Scotch whisky in regime di deposito doganale,

[1] GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'esplicito divieto di esportare dal Regno Unito verso gli altri paesi della CEE contenuto nelle condizioni di vendita inserite nei contratti di vendita dello Scotch whisky conclusi da Arthur Bell and Sons Ltd con i propri clienti residenti nel Regno Unito fino al 14 ottobre 1977, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, protrattasi almeno dal 1° gennaio 1973 al 14 ottobre 1977.

Articolo 2

Arthur Bell and Sons Ltd si asterrà da ogni ulteriore azione basata sulle proprie condizioni di vendita per restringere le esportazioni dal Regno Unito verso gli altri paesi della CEE dello Scotch whisky acquistato dai propri rivenditori residenti nel Regno Unito.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a Arthur Bell and Sons Ltd, Cherrybank, Perth PH2 ONG, Scotland.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1978.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione